

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 325)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(BO)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(COLOMBO)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(LAMI STARNUTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1958

Sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui minerali  
di mercurio e sui prodotti derivati

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, fu istituita l'imposta di fabbricazione nella misura di lire 32.000 per ogni bombola di mercurio metallo del peso netto di Kg. 34,500 e di lire 800 per ogni Kg. di mercurio metallo contenuto nel minerale greggio e nelle metalline

di mercurio, estratti dalle miniere e dagli stabilimenti.

Tale imposizione, che colpisce i minerali di mercurio ed i prodotti derivati, qualunque sia la loro destinazione ed il loro impiego e quindi anche quelli destinati all'esportazione, ebbe il duplice scopo di reperire nuove fonti di entrata e di colpire i profitti, allora ec-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessivamente elevati, che traeva l'industria cinabrifera italiana a seguito di un accentuato aumento dei prezzi del mercurio metallo sul mercato internazionale.

Senonchè da oltre un anno si è venuta a creare una sfavorevole congiuntura per detto ramo d'industria, che può paragonarsi a quella che, nel 1948, richiese l'abolizione dell'allora « diritto erariale » sul mercurio.

È noto che la nostra produzione di mercurio metallo è per circa il 90 per cento avviata all'estero, essendo scarse e di poco rilievo le applicazioni del metallo per i consumi interni.

Ma le aziende minerarie italiane incontrano insormontabili difficoltà a collocare il mercurio all'estero, a causa della forte concorrenza mossa dalla similare industria spagnola, messicana e jugoslava. I bassi costi di produzione, agevolati, per la Spagna, dalla ricchezza del suo giacimento mineralizzato ad alta percentuale di contenuto di mercurio e, per il Messico e la Jugoslavia, dai modesti costi di esercizio, pongono le aziende italiane, che devono sostenere l'onere della imposta di fabbricazione, nella impossibilità di competere con le similari aziende estere.

Ed invero nel 1957 sono state esportate complessivamente 28.765 bombole di mercurio contro 74.945 esportate nel 1956 e nel primo trimestre del corrente anno la contrazione è stata più accentuata, essendosi esportate appena 2.485 bombole in confronto alle 16.137 nel corrispondente periodo del 1957.

Come conseguenza della drastica contrazione delle vendite sul mercato internazionale, si è verificato un fortissimo aumento delle giacenze di mercurio, che hanno raggiunto la cospicua cifra di circa 68.000 bombole e che costituiscono un notevole aggravio finanziario per le aziende produttrici.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali hanno espresso parere favorevole per l'abolizione dell'imposta, che trova giustificazione anche nel maggiore be-

neficio che deriverebbe al Paese dalla ripresa delle esportazioni, ponendo il prodotto italiano in condizione di competere sui mercati esteri.

Riconosciuto il fondamento della richiesta e tenuto conto del gettito non rilevante del particolare tributo che, nell'esercizio finanziario testè decorso non ha raggiunto i 600 milioni di lire in confronto del miliardo e 800 milioni introitati nel precedente esercizio 1956-1957, si è ritenuto di sospendere, per due anni, anzichè abolire, l'imposta di fabbricazione di che trattasi, sia in considerazione della particolare natura della imposta, correlata, com'è noto, al prezzo internazionale del mercurio metallo, sia perchè si ha fiducia che l'industria cinabrifera nazionale, durante tale periodo, mercè anche un miglioramento congiunturale di mercato, possa raggiungere l'auspicato equilibrio economico tecnico.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone alla Vostra approvazione.

Con l'articolo 1 si sospende per due anni a decorrere dal 1° febbraio 1959 l'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, stabilite col decreto-legge 24 novembre 1954, numero 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166.

Per lo stesso periodo si sospendono, poi, le norme del detto decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che disciplinano la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.

Con l'articolo 2 si stabilisce che la disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al mercurio metallo prodotto ed immesso entro il gennaio 1959 nei magazzini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166 e che alla data anzidetta trovasi giacente nei magazzini stessi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dal 1° febbraio 1959 l'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, stabilite con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, è sospesa per due anni.

Per lo stesso periodo di tempo rimangono sospese le norme del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che disciplinano la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.

**Art. 2.**

La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al mercurio metallo prodotto ed immesso entro il 31 gennaio 1959 nei magazzini di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, e che, alla data anzidetta, trovansi giacente nei magazzini stessi.